

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3337 del 29/06/2023
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' S. QUIRICO NEI COMUNI DI SISSA TRECASALI E TORRILE (PR). DITTE: NUOVO ZUCCHERIFICIO S. QUIRICO SRL, LESAFFRE ITALIA SPA, EDISON SPA. PRATICA: PR96A0003.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3443 del 28/06/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la D.G.R. n. 1622/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico;
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";

- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana";
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico"
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determinazione n. 3343 del 20/03/2015 è stata rilasciata ad Eridania Sadam Spa, C.F. 02282311204, a Lesaffre Italia Spa, C.F. 03138220102 e ad Edison Spa, C.F. 06722600019, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 10 pozzi ubicati in località S. Quirico nei comuni di Trecasali e Torrile (PR), con una portata massima istantanea per uso industriale di 420 l/s per uso industriale, per un volume massimo prelevato di 12.614.400 mc/anno , con scadenza al 31/12/2024 (cod. pratica PR96A0003);

PRESO ATTO che:

- con istanza assunta al prot. n. PG/2022/0057739 del 06/04/2022, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la Società Nuovo Zuccherificio S. Quirico srl, C.F. 03978020364, ha richiesto la cointestazione della concessione subentrando alla società Sadam spa (ex Eridania Sadam Spa),

C.F. 02282311204, da cui ha acquisito il complesso Aziendale costituente il lotto n. 1 Az. in forza di atto notarile del 12/01/2022;

PRESO ATTO CHE, per la concessione n. 3343 del 20/03/2015 rilasciata a Eridania Sadam Spa, a Lesaffre Italia Spa, e ad Edison Spa, C.F. 06722600019 (cod. pratica PR96A0003) sono stati effettuati i seguenti pagamenti a titolo di deposito cauzionale:

- o £ 75.000 in data 11/08/1993, £ 2.237.640 in data 30/05/1997 e £ 46.252.800 in data 03/05/1999 in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Parma;
- o € 30.832,81 in data 17/12/2004 e € 9.044,98 in data 05/03/2015 in favore della Regione Emilia Romagna su c/c regionale n. 00367409;

DATO ATTO che:

- ai sensi della l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) la Regione Emilia Romagna ha previsto che le funzioni in materia ambientale afferenti alle concessioni relative all'utilizzo del demanio idrico siano esercitate tramite ARPAE - Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (artt. 14 e 16);
- che in virtù della citata legge regionale ARPAE, competente alla gestione amministrativa delle concessioni afferenti il demanio idrico e conseguentemente in possesso della relativa documentazione, richiede i depositi cauzionali, che attualmente sono versati a favore della Regione, e autorizza il depositario allo svincolo degli stessi una volta che ne sia venuta meno la funzione di garanzia;

CONSIDERATO CHE:

- relativamente al deposito cauzionale interamente dovuto alla Regione Emilia Romagna:

- o Sadam spa, con nota assunta al protocollo PG/2023/0038765 del 03/03/2023, ha dichiarato di voler rinunciare alla parte spettante di deposito cauzionale in favore della ditta subentrante Nuovo Zuccherificio S. Quirico srl;
- o l'importo aggiornato, quantificato in euro 75.210,99, è pertanto comprensivo della quota già corrisposta di euro 30.832,81 versata in data 17/12/2004 e di euro 9.044,98 versata in data 05/03/2015 e della successiva integrazione di 35.333,20 euro, versata in data 22/05/2023;
- relativamente al deposito corrisposto in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Parma si dichiara che possa essere disposto lo svincolo, in quanto le obbligazioni derivanti dalla concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee cod. pratica PR96A0003 sono attualmente garantite dal deposito cauzionale versato interamente a favore della Regione Emilia Romagna;

CONSIDERATO INOLTRE CHE la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001;
- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese di istruttoria per la domanda di cambio di titolarità, a titolo di canone per l'anno 2023 e risultano in regola i pagamenti delle annualità pregresse;
- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO PERTANTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che:

- non sussistano elementi ostativi allo svincolo del deposito cauzionale costituito in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Parma, in quanto la quota di deposito dovuta è stata versata interamente alla Regione Emilia Romagna;
- si possa autorizzare lo svincolo del suddetto deposito cauzionale, esonerando la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Parma da ogni responsabilità eventualmente derivante dalla restituzione dello stesso;
- non sussistano elementi ostativi al rilascio del cambio di titolarità della concessione cod. pratica PR96A0003;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alle Società Nuovo Zuccherificio S. Quirico srl, C.F. 03978020364, a Lesaffre Italia Spa, C.F. 03138220102 e ad Edison Spa, C.F. 06722600019 il cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea mediante n. 10 pozzi ubicati in località S. Quirico nei comuni di Trecasali e Torrile (PR), assentita ad Eridania Sadam Spa, Lesaffre Italia Spa e ad Edison Spa con det. n. 3343 del 20/03/2015 (cod. pratica PR96A0003);
2. di confermare la scadenza del titolo fissata al 31 Dicembre 2024, come da det. n. 3343 del 20/03/2015;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari;
4. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 75.210,99 euro;
5. di dare atto che la quota di deposito cauzionale versata alla Regione Emilia Romagna dal precedente titolare Sadam spa (ex Eridania Sadam Spa) per la concessione PR96A0003 viene imputata a titolo di deposito cauzionale della presente concessione in favore della ditta subentrante Nuovo Zuccherificio S. Quirico srl (codice pratica PR96A0003);

6. di autorizzare lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale di importo pari a £ 75.000 versato in data 11/08/1993, a £ 2.237.640 versato in data 30/05/1997 e di £ 46.252.800 versato in data 03/05/1999 da Eridania spa, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Parma;
7. di dare atto che l'ufficio competente allo svincolo, oggi Ragioneria Territoriale dello Stato di Parma, è esonerato da ogni responsabilità eventualmente derivante dalla restituzione del suddetto deposito cauzionale;
8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata ai concessionari;
9. di trasmetterne copia del presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna per gli adempimenti connessi all'imputazione in favore della Società Nuovo Zuccherificio S. Quirico srl del deposito cauzionale versato da Sadam spa (ex Eridania Sadam Spa);
10. di trasmetterne copia del presente provvedimento alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Parma per lo svincolo della quota di deposito cauzionale versata alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Parma;
11. di dare atto che i concessionari sono tenuti alla registrazione fiscale del presente provvedimento di cambio di titolarità entro 20 giorni dalla sua adozione, stabilendo che i concessionari inoltrino a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria

ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alle Società Nuovo Zuccherificio S. Quirico srl, C.F. 03978020364, a Lesaffre Italia Spa, C.F. 03138220102 e ad Edison Spa, C.F. 06722600019 (cod. pratica PR96A0003).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il campo pozzi è ubicato in località San Quirico, in area ricadente nei territori comunali di Sissa Trecasali e Torile in provincia di Parma.
2. Attualmente il campo pozzi del polo industriale di San Quirico di Sissa Trecasali è costituito da 10 pozzi:
 - o i pozzi denominati 1, 2bis, 3 e 4 sono di proprietà di Nuovo Zuccherificio S. Quirico srl;
 - o i pozzi 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C di proprietà di Lesaffre Italia Spa.
3. Nella tabella di seguito riportata sono sintetizzate le principali caratteristiche dei pozzi attualmente in esercizio:

	Pozzi									
	1	2bis	3	4	5A	5B	5C	6A	6B	6C
Anno realizzazione	2000	2002	1999	1998	2003	2003	2003	2011	2011	2011
Profondità (m)	124	125	124	130	125	125	125,5	126	126	126
Diametro (mm)	609	609	609	812,8/508	609	609	609	609	609	609
Intervalli profondità finestratura (m)	28-44 98-116	20-44 98-116	26-41 91-100	91-97 97-103	20-38 88-115	21-41 94-118	24-42 88-118	27,50-43,50 87,5-117,5	28-43 87,5-117,5	28,5-45 88-118
Portata max pompa (m³/h)	70-480	70-480	70-480	70-480	360	360	360	70-480	70-480	168-270
Portata max (m³/h)	288	145	235	160	289	323	338	205	186	266
Portata media (m³/h)	247	109	179	120	116	122	141	57	62	94

Le coordinate dei pozzi attualmente in esercizio sono elencate nella seguente tabella:

POZZO	Coordinate UTM RER
1	X = 603011 - Y = 975181
2bis	X = 602633 - Y = 975514
3	X = 603137 - Y = 975522
4	X = 603046 - Y = 975737
5A	X = 602755 - Y = 976134
5B	X = 602932 - Y = 976013
5C	X = 602998 - Y = 976014
6A	X = 602744 - Y = 976188
6B	X = 602854 - Y = 976090
6C	X = 603002 - Y = 976153

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale, a servizio delle Società Nuovo Zuccherificio S. Quirico srl, Lesaffre Italia Spa, ed Edison Spa.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 420 l/s e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 12.614.400.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è fissato, visto il volume massimo di prelievo annuo pari a 12.614.400 mc per uso industriale, a 75.210,99 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire con PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni,

pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 75.210,99 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOC/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Prescrizioni contenute nel rapporto sull'impatto ambientale** – Per un uso razionale della risorsa in coerenza col PTA (Piano Tutela delle Acque), dovranno essere adottate opportune soluzioni tecnologiche di risparmio, riuso e riciclo della risorsa idrica: la verifica dei risultati

di tali interventi dovrà essere effettuata in sede del successivo rinnovo della concessione, al fine di individuare eventuali ulteriori soluzioni.

L'esercizio della derivazione in esame, per una portata massima istantanea pari a 420 l/s ed un volume massimo pari a 12.614.400 mc/anno, è subordinato alla prosecuzione:

- o del monitoraggio quantitativo della risorsa, tramite l'attuale sistema di piezometri: i dati registrati dovranno essere inviati semestralmente, in formato originale, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna;
- o del monitoraggio della subsidenza, tramite una prima campagna di misure al rilascio dell'atto di rinnovo ed una seconda campagna anteriormente alla scadenza della concessione medesima: i dati di detto monitoraggio dovranno essere trasmessi all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna.

Ai sensi dell'art. 95 del Dlgs n. 152/06, i dati relativi alle portate e ai volumi derivati dovranno essere trasmessi, con cadenza annuale, ad ARPAE - Servizio Gestione Demanio Idrico ed all'Autorità di Bacino del fiume Po.

2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Stato delle opere** – Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
12. **Altre prescrizioni** – Il concessionario, a norma dell'art. 17, 5° c, della LR n. 9 del 18/05/1999, modificata ed integrata dalla LR n. 35 del 16/11/2000, è comunque obbligato a conformare il progetto di derivazione a tutte le prescrizioni contenute nella determinazione conclusiva di cui all'art. 18, c 5, della LR n. 9 del 18/05/1999 sulla Valutazione d'Impatto Ambientale (Rapporto sull'Impatto Ambientale).

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.